

*Convenuto:* Ufficio europeo di polizia (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)

### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell'Europol, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 giugno 2010, Hanschmann/Europol, F-27/09, con cui l'Europol ha assegnato al ricorrente una somma forfetaria volta a risarcire il danno cagionatogli dalla decisione che la suddetta sentenza ha annullato

### Dispositivo

- 1) *La decisione del 28 novembre 2011 con cui l'Ufficio europeo di polizia ha assegnato al sig. Hanschmann una somma di 13 000 euro al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 29 giugno 2010, Hanschmann/Europol (F-27/09) è annullata.*
- 2) *L'Ufficio europeo di polizia sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. Hanschmann.*

<sup>(1)</sup> GU C 26 del 26.1.2013, pag. 70.

### Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 5 novembre 2013 — Knöll/Europol

(Causa F-105/12) <sup>(1)</sup>

*(Funzione pubblica — Personale di Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Diniego di concedere un contratto a tempo indeterminato — Annullamento da parte del Tribunale — Esecuzione della sentenza del Tribunale)*

(2013/C 377/50)

Lingua processuale: l'olandese

### Parti

*Ricorrente:* Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Germania) (rappresentanti: W. J. Dammingh e N. D. Dane, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)

### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell'Europol, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 giugno 2010, Knöll/Europol, F-44/09, con cui l'Europol ha concesso alla ricorrente una somma forfetaria volta a risarcire il danno cagionato dalla decisione che la suddetta sentenza ha annullato

### Dispositivo

- 1) *La decisione del 28 novembre 2011 con cui l'Ufficio europeo di polizia ha assegnato alla sig.ra Knöll la somma di 20 000 euro al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 29 giugno 2010, Knöll/Europol (F-44/09) è annullata.*
- 2) *L'Ufficio europeo di polizia sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Knöll.*

<sup>(1)</sup> GU C 26 del 26.1.2013, pag. 70.

### Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 7 novembre 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-132/11) <sup>(1)</sup>

*(Funzione pubblica — Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura — Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso — Sottoscrizione autografa dell'avvocato diversa da quella che figura sull'originale dell'atto introduttivo inviato per posta — Tardività del ricorso — Irrricevibilità manifesta — Inesistenza)*

(2013/C 377/51)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

*Ricorrente:* Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

### Oggetto

Funzione pubblica — Domanda di annullare la decisione implicita della Commissione recante rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere, in primo luogo, che gli sia indicato per iscritto il numero dei giorni lavorativi di congedo annuale acquisiti prima del 2005 e nel corso degli anni 2005-2010, cui egli aveva diritto al momento della presentazione della domanda, nonché il numero dei giorni di congedo annuale cui egli avrebbe diritto sino alla fine del 2010, in secondo luogo, che gli sia consentito di beneficiare di tutti questi giorni di congedo e, in terzo luogo, che gli siano indicate le eventuali motivazioni di rigetto di tali richieste

### Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.*
- 2) *Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.*

<sup>(1)</sup> GU C 65 del 3.3.2012, pag. 23.